

Si tratta di una riforma importante, auspicata dagli operatori sin dall'istituzione delle nuove Commissioni Tributarie, che assicura un migliore accesso alla Giustizia Tributaria, in quanto la lontananza della sede, con l'aumento dei costi del giudizio, rendeva quantomeno problematico, per alcuni cittadini, rivolgersi al giudice.

La diversa ubicazione della Sezione staccata comporta, comunque, risparmi di tempo, oltre che economici, per tutti i contribuenti e per la stessa Amministrazione Finanziaria. Certamente, poi, le Sezioni staccate assicurano, in molti casi, tempi di decisione più rapidi, migliorando, così, sempre più, il rapporto di fiducia dei cittadini nell'istituzione giudiziaria e, quindi, nello Stato.

Il Consiglio – che, nella seduta del 27.6.2000, ha approvato una nuova risoluzione sui “criteri di composizione delle Sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali e sui criteri per l'assegnazione dei ricorsi a tali Sezioni” – ha richiesto, prima di diramare tale risoluzione, un incontro con il Capo di Gabinetto del Ministro delle Finanze, i Direttori Generali dei Dipartimenti delle Entrate e del Personale e con il Coordinatore dell'Ufficio Legislativo al fine di valutare la complessiva situazione di ciascuna Sezione staccata, in modo da assicurarne, al più presto, un completo e corretto funzionamento.

5.4 – Per quanto concerne l'attività consultiva, il Consiglio, come si evidenziava nella precedente relazione, ha fornito, anche nell'anno in considerazione, gli elementi istruttori necessari al Ministro per le risposte a numerose interrogazioni parlamentari; ha espresso parere sui provvedimenti ministeriali di determinazione dei compensi dei giudici tributari e su specifici quesiti circa la spettanza degli stessi, oltre alle attività di collaborazione istituzionali già indicate.

Il Consiglio di Presidenza, poi, ha espresso uno specifico parere sullo schema di “disegno di legge contenente modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992 n. 545 e n. 546 per il riordino del processo tributario” ed alcune delle osservazioni formulate risultano accolte nel Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri e presentato al Senato, la cui approvazione, ancorché non sembri imminente, oltre a risolvere alcuni problemi ordinamentali, realizzerebbe quell'unità della giurisdizione tributaria, già avvertita dalla Commissione parlamentare dei trenta nel 1972. Infatti, l'ambito della giurisdizione speciale tributaria risulterebbe esteso a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, nonché il contributo per il servizio sanitario nazionale.

L'ampliamento della giurisdizione speciale tributaria a tutte le controver-

sie sarebbe oltremodo positivo, in particolare perché garantirebbe una generalizzata applicabilità della tutela cautelare giurisdizionale (art. 47 D.Lgs. n. 546/92) e la conseguente eliminazione delle attuali disparità, non essendo ammessa nei giudizi per le materie fiscali ancora di competenza dei giudici ordinari.

6 – I rapporti del Consiglio con il Ministero delle Finanze ed altre articolazioni dello Stato

6.1 – Il Consiglio è consapevole che solo un costante rapporto di collaborazione istituzionale con il Ministero delle Finanze può assicurare tempestività ed incisività agli interventi diretti a garantire una giurisdizione tributaria rapida ed efficiente, amministrata da giudici indipendenti ed imparziali, per la corretta tutela dei diritti del cittadino e dell'interesse dello Stato. Tale consapevolezza ha indotto il Consiglio a ricercare contatti ed incontri, come si è detto, e, pur dovendosi doverosamente dare atto di un più adeguato riscontro rispetto a quanto segnalato con la precedente relazione, non può non evidenziarsi che i tempi non tengono conto, in molti casi, dell'urgenza di alcuni interventi. Un ritardo che è anche dovuto alla pluralità delle competenze nelle quali si articola il Ministero e che sono contestualmente coinvolte da alcuni interventi.

6.2 – Gli articoli 4 e 5 del D.lg. 545/92 prevedono che possono essere nominati giudici tributari, oltre ad altre categorie professionali, i magistrati ordinari, amministrativi o militari, mentre l'art. 3 del citato decreto prevede che i Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti di Sezione possono essere nominati solo tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo.

In occasione dell'insediamento delle nuove Commissioni Tributarie, il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera in data 14.3.1996, considerato che l'incarico comportava lo svolgimento della funzione giurisdizionale, ritenne che l'espletamento di tali incarichi giurisdizionali non fosse soggetto a preventiva autorizzazione, pur segnalando l'opportunità che, per il conferimento di incarichi direttivi nelle Commissioni, si tenesse conto delle pendenze dei procedimenti disciplinari o di sanzioni disciplinari irrogate, riservandosi, comunque, il compimento di verifiche periodiche in ordine agli effetti sull'attività giudiziaria ordinaria.

Il Consiglio, oltre a ricercare l'instaurazione di positivi rapporti di collaborazione istituzionale con il Consiglio Superiore della Magistratura e con gli altri Organi di autogoverno prima di nominare magistrati ordinari, ammini-